



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 82

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Corazzari

**ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI PIATTI TIPICI DELLA REGIONE
DEL VENETO E DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA
TRADIZIONE GASTRONOMICA VENETA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 maggio 2026.

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI PIATTI TIPICI DELLA REGIONE DEL VENETO E DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE GASTRONOMICA VENETA

Relazione:

La tradizione enogastronomica del Veneto costituisce un patrimonio culturale di importante valore storico, identitario ed economico, espressione delle comunità locali e delle peculiarità territoriali che caratterizzano la Regione.

Nel corso del tempo, la cucina veneta ha sviluppato una pluralità di pietanze tipiche, connesse alla storia e alle tradizioni, alle produzioni agricole e agli aspetti culturali dei diversi territori regionali. Questi piatti rappresentano non soltanto un elemento distintivo dell'identità veneta ma anche un importante strumento di promozione turistica e di valorizzazione delle produzioni locali.

Negli ultimi anni, tuttavia, numerose ricette tradizionali sono state poco diffuse, anche a causa dell'evoluzione delle abitudini alimentari e della riduzione della trasmissione tra le generazioni delle conoscenze gastronomiche locali. Alcuni piatti tipici rischiano pertanto di scomparire.

Con riferimento al testo di legge, la presente proposta si articola come segue:

- dopo l'articolo 1 che illustra le finalità della presente legge, l'articolo 3 intende promuovere la tutela e la valorizzazione dei piatti tipici tradizionali veneti a rischio di scomparsa attraverso l'istituzione del "Registro regionale dei piatti tipici tradizionali veneti a rischio di scomparsa", quale strumento di raccolta, conservazione e diffusione del patrimonio gastronomico regionale;*
- l'articolo 4 prevede che l'iscrizione al registro avvenga su iniziativa dei comuni territorialmente competenti, anche su proposta delle associazioni culturali ed enogastronomiche operanti sul territorio, al fine di garantire il coinvolgimento delle comunità locali nella salvaguardia delle proprie tradizioni;*
- l'articolo 5, per garantire consoni criteri di valutazione delle richieste di iscrizione, prevede l'istituzione di una commissione tecnica composta da operatori ed esperti del settore gastronomico, rappresentanti delle associazioni e delle autonomie locali;*
- con l'articolo 6 la proposta di legge si coordina con la legge regionale 4 novembre 2022, n. 26 "Valorizzazione della tradizione enogastronomica veneta. Istituzione del logo Ristorazione tipica del Veneto", riguardante la valorizzazione della ristorazione tipica veneta, rafforzando gli strumenti regionali di promozione della cultura enogastronomica e favorendo la diffusione delle preparazioni tradizionali anche attraverso la promozione della "Settimana della tradizione enogastronomica veneta" e l'istituzione di un simbolo di riconoscimento destinato agli esercizi di ristorazione che contribuiscono alla diffusione e alla tutela dei piatti iscritti nel registro regionale;*
- l'articolo 7 e l'articolo 8 riservano particolare attenzione alle attività formative e didattiche, mediante iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche e agli istituti alberghieri e della formazione professionale del settore enogastronomico, con l'obiettivo di favorire la conoscenza e la trasmissione delle ricette tradizionali venete alle nuove generazioni;*
- l'articolo 9 valorizza il ruolo delle associazioni di promozione enogastronomica locale, delle pro loco e degli operatori del settore turistico e*

della ristorazione quali soggetti attivi nella tutela e promozione del patrimonio culinario regionale;

- al fine di sostenere economicamente le attività oggetto della presente legge, sono stanziati oneri quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2026-2027 e 2028 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028. Per gli esercizi successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle leggi di bilancio;

- l'articolo 11 prevede, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente iniziativa legislativa si pone pertanto l'obiettivo di preservare e valorizzare un patrimonio culturale diffuso che rappresenta un elemento dell'identità veneta, favorendo al contempo lo sviluppo del turismo enogastronomico.

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI PIATTI TIPICI DELLA REGIONE DEL VENETO E DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE GASTRONOMICA VENETA

Art. 1 - Finalità ed oggetto.

1. La Regione, nell'ambito del proprio territorio, riconosce il valore culturale, sociale ed economico delle tradizioni enogastronomiche locali. In particolare, la Regione promuove e supporta lo sviluppo di iniziative economiche e culturali per la valorizzazione della tradizione enogastronomica del Veneto quale elemento identitario della cultura veneta e strumento di promozione delle produzioni locali e del turismo enogastronomico, garantendo la tutela qualitativa del consumatore.

2. La presente legge persegue finalità di promozione culturale delle tradizioni enogastronomiche venete.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) piatto tipico tradizionale veneto: la preparazione gastronomica storicamente e culturalmente radicata nel territorio della Regione del Veneto e tramandata nel tempo nell'ambito delle comunità locali;
- b) piatto tipico tradizionale a rischio di scomparsa: il piatto tipico tradizionale veneto la cui diffusione risulta progressivamente ridotta e/o limitata;
- c) registro regionale: il "Registro regionale dei piatti tipici tradizionali a rischio di scomparsa" istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge;
- d) associazioni di promozione enogastronomica locale: le pro loco e le associazioni operanti nel territorio regionale che perseguono finalità di tutela, valorizzazione e promozione delle tradizioni enogastronomiche venete.

Art. 3 - Istituzione del Registro dei piatti tipici tradizionali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 presso la Giunta regionale è istituito il "Registro regionale dei piatti tipici tradizionali a rischio di scomparsa", contenente l'indicazione:

- a) del nome della pietanza,
- b) del territorio o della comunità di riferimento,
- c) della ricetta tradizionale di preparazione nonché delle eventuali varianti storiche documentate.

Art. 4 - Inserimento nel registro.

1. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 3 avviene su istanza del comune competente territorialmente, che fornisce tutte le informazioni necessarie. L'iscrizione può essere proposta anche dalle associazioni culturali ed enogastronomiche del territorio di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale definisce le modalità operative per l'iscrizione nel registro.

Art. 5 - Commissione tecnica.

1. La richiesta di iscrizione al registro è esaminata da un'apposita commissione tecnica istituita dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento:

- a) la composizione della commissione, che dovrà comprendere operatori od esperti del settore gastronomico, rappresentanti delle associazioni e delle autonomie locali;
 - b) le modalità di nomina e la durata dell'incarico;
 - c) i criteri di valutazione delle richieste di iscrizione.
3. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo.

Art. 6 - Coordinamento con la legge regionale 4 novembre 2022, n. 26 “Valorizzazione della tradizione enogastronomica veneta. Istituzione del logo Ristorazione tipica del Veneto”.

1. La Giunta regionale provvede all'adozione degli atti necessari alla piena operatività degli strumenti previsti dalla legge regionale 4 novembre 2022, n. 26.

2. La Giunta regionale assicura il coordinamento tra il registro dei piatti tipici della Regione del Veneto e il registro degli esercizi di ristorazione tipica del Veneto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 26.

3. Al fine di dare piena attuazione alla disposizione di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 26, la Regione promuove annualmente la “Settimana della tradizione enogastronomica veneta” finalizzata alla valorizzazione e alla diffusione della cucina tradizionale regionale, delle produzioni territoriali e delle attività di ristorazione che operano nel rispetto delle tradizioni gastronomiche del territorio.

4. Per promuovere e valorizzare il patrimonio enogastronomico tradizionale, la Regione istituisce un simbolo di riconoscimento destinato agli esercizi di ristorazione che contribuiscono alla diffusione e alla tutela dei piatti iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 3.

5. Il simbolo ha finalità esclusivamente culturali e promozionali e non costituisce certificazione di qualità e verrà consegnato durante la “Settimana della tradizione enogastronomica veneta”.

6. La Giunta regionale disciplina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le caratteristiche del simbolo e le modalità di rilascio.

Art. 7 - Misure di sostegno.

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di promozione enogastronomica locale, con le pro loco e con le associazioni di operatori del settore enogastronomico e turistico, promuove il sostegno a sagre, eventi e manifestazioni tematiche, iniziative formative, accordi di collaborazione con enti e associazioni impegnati nella tutela del patrimonio enogastronomico tradizionale operanti nel territorio veneto anche con la concessione di contributi e altre forme di agevolazione.

2. La Regione promuove iniziative finalizzate alla tutela della qualità dei piatti tipici e della catena della ristorazione.

3. La Regione, per sostenere il legame tra cultura e territorio, promuove, altresì, iniziative presso le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e formazione volte alla conoscenza della tradizione enogastronomica veneta e alla valorizzazione dei prodotti del territorio, anche mediante progetti didattici e laboratori e campagne formative.

Art. 8 - Sistema scolastico.

1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali e previo accordo con l'Ufficio scolastico regionale, promuove, nell'ambito dei percorsi formativi degli istituti alberghieri e degli istituti della formazione professionale operanti nel settore della ristorazione e dell'enogastronomia, iniziative finalizzate alla conoscenza, alla preparazione e alla valorizzazione delle ricette tradizionali venete e dei piatti iscritti nel registro regionale, anche mediante attività di laboratorio, progetti didattici e collaborazioni con enti, associazioni e operatori del settore.

Art. 9 - Collaborazione con associazioni e pro loco.

1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni e delle pro loco nella salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche locali.

2. La Regione promuove convenzioni e accordi con l'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) - Comitato regionale del Veneto e con le pro loco locali per l'organizzazione di eventi e per la diffusione delle iniziative previste dalla presente legge.

3. Le pro loco possono essere individuate quali soggetti attuatori di progetti finanziati dalla Regione.

Art. 10 - Norma Finanziaria.

1. Per gli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028" allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028. Per gli esercizi successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle leggi di bilancio.

Art. 11 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità ed oggetto.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Istituzione del Registro dei piatti tipici tradizionali.....	3
Art. 4 - Inserimento nel registro.....	3
Art. 5 - Commissione tecnica.....	3
Art. 6 - Coordinamento con la legge regionale 4 novembre 2022, n. 26 “Valorizzazione della tradizione enogastronomica veneta. Istituzione del logo Ristorazione tipica del Veneto”.....	4
Art. 7 - Misure di sostegno.....	4
Art. 8 - Sistema scolastico.....	5
Art. 9 - Collaborazione con associazioni e pro loco.....	5
Art. 10 - Norma Finanziaria.....	5
Art. 11 - Entrata in vigore.....	5